

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1693

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato HOLZMANN

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in materia di impiego dei dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità

Presentata il 24 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione e tutelare la vita umana, ha previsto la possibilità di installare, nelle autostrade e nelle strade urbane ed extraurbane, degli strumenti di rilevamento della velocità: i cosiddetti *autovelox*.

Tale pratica meritoria, che rappresenta un modo per spingere gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti di velocità e per prevenire così gli incidenti, si è rilevata però, molto spesso, uno strumento che anziché servire per finalità di prevenzione, sembra piuttosto costituire un mezzo per incrementare le entrate dei comuni.

Ciò di fatto accade in quanto la normativa prevista in materia dall'ordinamento vigente è articolata e confusa e ha dato spesso luogo ad applicazioni distorte. Infatti, come anche recenti fatti di cronaca hanno evidenziato, molti comuni, attraverso affidamento a gestioni private, arbitrariamente, posizionano gli *autovelox* in luoghi in cui non se ne ravvisa la reale necessità e secondo modalità non corrette, al solo scopo di incrementare le proprie entrate.

Appare chiaro come l'installazione di tali postazioni, spesso « maliziosa », serva più agli enti locali per far cassa, piuttosto che per perseguire le finalità per le quali essi sono stati concepiti. Ciò si traduce per i cittadini in un surretizio aumento del-

l'imposizione parafiscale non disposta dal Parlamento.

Per quanto riguarda la scelta dei luoghi in cui installare i dispositivi ed i mezzi tecnici di rilevamento della velocità, il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, legge 1° agosto 2002, n. 168, relativamente alle autostrade e alle strade extraurbane principali, stabilisce, all'articolo 4, comma 1, che la polizia stradale installa tali dispositivi secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede invece che l'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, sulle quali installare gli *autovelox* è effettuata dal prefetto tenendo conto del tasso di incidentalità e della conformazione plano-altimetrica, che deve essere tale per cui risulti particolarmente difficoltosa l'applicazione degli ordinari modelli operativi che prevedono il fermo del veicolo e l'immediata contestazione della violazione.

Tali indicazioni, in realtà, sono troppo generiche e rimettono, in maniera eccessiva, alla discrezionalità della polizia stra-

dale e del prefetto l'individuazione dei tratti stradali suscettibili di installazione di apparecchiature elettroniche; perciò è stato possibile « spiegare » questa norma a una finalità diversa da quella originaria, che era solo di garantire la sicurezza stradale.

Al fine di eliminare la possibilità di interpretazioni arbitrarie è necessaria pertanto l'introduzione di una regola che sia chiara, fissa e inequivocabile.

La presente proposta di legge mira ad introdurre tale tassativa condizione, stabilendo che l'installazione potrà operarsi non su qualsiasi strada, se pur con alto tasso di incidentalità, ma solo su quei tratti stradali che, secondo le statistiche, manifestino un tasso di incidentalità superiore alla media nazionale.

Attraverso l'introduzione della predetta condizione obbligatoria si mira, pertanto, a porre fine all'arbitrio di tanti enti locali, che riscuotono i proventi delle sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada nei tratti stradali di propria competenza, incentivati a installare, per pure ragioni di bilancio, tali dispositivi incondizionatamente e in maniera punitiva per gli utenti della strada.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità, di cui al comma 1, è consentita solo sui tratti stradali o autostradali dove si sia registrato un tasso di incidentalità superiore alla media nazionale e comunque nel rispetto delle direttive e delle condizioni previste dai commi 1 e 2 ».

2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro il medesimo termine, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, adegua alle disposizioni del medesimo comma 2-*bis* l'elenco delle strade predisposto ai sensi del comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002.

€ 0,35



16PDL0017870